

ALLEGATO A)

“Circolazione nell’area in cui viene istituita la Zona a Traffico Limitato, soggetta al controllo mediante gli impianti elettronici secondo la normativa vigente”

TITOLO I° - Zona a Traffico Limitato del Comune di Gabicce Mare

Art.1 (Divieto di circolazione in Zona a Traffico Limitato. Veicoli esenti dal divieto.)

1. Nella Zona Traffico Limitato del Comune di Gabicce Mare (di seguito Z.T.L.), limitatamente all'orario di vigore, è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, nonché dai successivi commi del presente articolo.

2. Possono liberamente transitare, effettuare fermata, nonché sostare senza permesso, i seguenti veicoli:

- a) velocipedi, e/o mezzi elettrici ad essi equiparabili;
- b) vetture pubbliche a trazione animale;
- c) veicoli di servizio appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali e locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso ed alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto;
- d) veicoli privati qualora utilizzati in situazioni configuranti l'applicabilità dei casi di esclusione di responsabilità contemplati dall'art. 4, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare nel caso di clienti che devono accedere alle Farmacie e/o Parafarmacie presenti al suo interno, la cui targa deve essere comunicata entro 48 ore dall'accesso con dichiarazione predisposta e vidimata dall'esercente o da suo delegato su apposita modulistica predisposta dal Comando di Polizia Locale. L'esenzione vale per le sole due ore successive all'accesso come sopra documentato;
- e) veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie titolari del “permesso invalidi”, con esclusione della sosta sulla banchina portuale lungo la via del porto e ovunque possano creare intralcio e pericolo alla circolazione stradale nonché ove sia prevista la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

In quest’ultimo caso, il permesso invalidi dà diritto all’accesso all’interno della Z.T.L., fino al perdurare delle condizioni per le quali è stato rilasciato, ai residenti nel suo perimetro, previa richiesta che non richiede presentazione di istanza con marca da bollo, alle modalità che saranno indicate con apposito atto della Responsabile di Polizia Locale, per un massimo di 3 targhe ad esso associate. Nel caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli comunicati, dovrà preventivamente essere notiziato il competente ufficio comunale, con le modalità di cui al successivo art. 6, oppure inviando un SMS al n.ro di cellulare indicato nei pannelli presenti ai singoli varchi di accesso alla Z.T.L..

Nel caso di invalidi non residenti all’interno della Z.T.L. e/o trasportati, così come di titolari del «contrassegno invalidi» di cui all'art. 381 Reg.to di Esecuzione del C.d.S., rilasciato da comune italiano diverso da quello di Gabicce Mare, ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la raccomandazione r.

98/376/CE del Consiglio del 04.06.1998 e s.m.i., l'istanza dovrà essere di volta in volta presentata, senza marca da bollo, per il periodo di tempo strettamente necessario alle esigenze dell'invalide, previa la comunicazione informativa di cui al successivo articolo 12, da inoltrare al Comando di Polizia Locale non oltre le 48 ore dall'accesso effettuato.

3. Negli stessi luoghi possono altresì transitare senza permesso, nonché effettuare fermata ex art. 157, c. 1, l. c), del vigente Codice della Strada, i seguenti veicoli aventi massa complessiva inferiore a 35 q.:
- a) veicoli in servizio di noleggio con conducente aventi massimo 9 posti compreso il conducente e servizio di piazza per trasporto persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto persone di qualsiasi massa complessiva, compresi scuolabus, salve le limitazioni imposte nella concessione;
 - b) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l'espurgo vasche biologiche, agli stabili siti in zona a traffico limitato, nei casi eccezionali di necessità ed urgenza;
 - c) veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Gabicce Mare (scuolabus, trasporti disabili, ecc.) la cui attività sia chiaramente riconoscibile dall'esterno;
 - d) veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici;
 - e) veicoli preordinati alla rimozione veicoli in esecuzione di un servizio pubblico nell'area a traffico limitato;
 - f) veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - g) veicoli dell' Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM), delle Aziende Sanitarie Locali (AST) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - h) veicoli delle Società controllate dal Comune di Gabicce Mare, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - i) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (Esemplificativamente: di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, igiene urbana), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
 - j) veicoli per trasporto funebre;
 - k) veicoli autorizzati per la raccolta rifiuti, appartenenti al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti;
 - l) autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento del servizio;
 - m) autovetture di Stato, ovvero del Corpo Diplomatico (Stato di San Marino, Città del Vaticano, ecc.) munite di segni distintivi;
 - n) veicoli dei soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al c. 5-bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
 - o) blindati per il trasporto valori;
 - p) veicoli adibiti alla consegna di giornali, munite di segni distintivi;
 - q) veicoli adibiti alla consegna di medicinali, munite di segni distintivi;
 - r) veicoli di clienti diretti ad alberghi siti in Z.T.L., mediante "riconoscimento formale" dello status di esente ai sensi del successivo articolo 2;

- s) veicoli privati dei dipendenti del Comune di Gabicce Mare in servizio di pronta reperibilità, del personale di enti o organismi di diritto pubblico che debbano transitare per ragioni di servizio o raggiungere la sede o il posto di lavoro, anche se non riconoscibili da simboli sulla carrozzeria o dalla livrea di istituto;
- t) veicoli appartenenti o utilizzati abitualmente da personale in servizio delle amministrazioni appartenenti alle Forze dell'Ordine, con sede o uffici nell'area a traffico limitato;
4. I veicoli di cui al precedente comma 3°, con massa complessiva superiore a 3,5 t. [esclusi i veicoli di cui ai precedenti punti c), e), k) e o)], possono circolare nella Z.T.L. solo previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comune. I veicoli superiori alle 3,5 t. possono essere autorizzati occasionalmente a condizione di rispettare il percorso disposto dal Servizio Viabilità e, se necessaria la presenza di personale di Polizia Locale per le operazioni di viabilità, corrispondendo anticipatamente al Comune di Gabicce Mare il costo del servizio prestato a favore del privato;
5. I titolari dei veicoli esenti (o chi ne ha il legittimo uso) ai sensi del 3° comma, hanno l'onere di comprovare l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti. L'esenzione ha validità dalle ore 00,00 del giorno di «riconoscimento formale» dello status di esente, alle ore 24 del giorno di scadenza. L'esenzione ha validità di 5 (cinque) anni. Ai fini del suddetto «riconoscimento formale» il soggetto avente la legittima disponibilità del veicolo, eventualmente avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, comunica al Comune l'elenco dei veicoli per i quali si richiede il riconoscimento, specificando il tipo di veicolo, la marca, la targa e la funzione cui il veicolo è preordinato;
6. I titolari di veicoli di cui al comma 2, l. d) ed e) del presente articolo, così come i titolari di veicoli esenti, in quanto appartenenti al novero delle categorie di veicoli elencati al comma 3, qualora transitino nelle Z.T.L., possono essere esentati a posteriori, in via del tutto eccezionale, previa presentazione di apposita comunicazione giustificativa, non oltre in ogni caso le 48 ore dal transito. In caso contrario, non potranno essere comunque considerati esenti.
7. I veicoli dei clienti diretti ad alberghi siti nelle Z.T.L., sono esonerati previa comunicazione giustificativa, a firma del titolare dell'esercizio alberghiero, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche mediante strumenti di trasmissione elettronica approvati dal Comando di Polizia Locale, previa autenticazione ed abilitazione del responsabile della struttura. Tale comunicazione non dovrà in nessun caso avvenire oltre le 48 ore dal transito effettuato.

Art. 2 (Permessi di circolazione)

1. Nella Z.T.L. di Gabicce Mare, possono altresì circolare le seguenti categorie di utenti, con veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 3,5 t, previo permesso rilasciato con la valenza di seguito specificata o con “riconoscimento formale” dello status di esenti, ed al verificarsi delle condizioni elencate per ogni gruppo di utenza di seguito indicata.
2. Previa presentazione da parte del soggetto legittimato di istanza corredata di marca da bollo, con la quale si autocertifica la sussistenza delle seguenti condizioni.

A) Per i residenti nelle vie ricomprese nella Z.T.L. (per singolo nucleo familiare):

- residenza nella Z.T.L.;
- composizione del nucleo familiare;
- soggetti titolari di patente di guida;
- targhe dei veicoli in legittima disponibilità degli appartenenti al nucleo familiare che saranno utilizzate per accedere (max 1 targa per ogni soggetto titolare di patente di guida anche di veicolo appartenente ad altro membro del nucleo familiare, nel caso non vi sia alcun soggetto titolare di patente di guida è possibile comunque inserire 2 targhe anche se in disponibilità di soggetti terzi);
- presa atto ed accettazione regole utilizzo del pass secondo ordinanza.
- sono ammessi ciclomotori e motocicli a due o tre ruote appartenenti al nucleo familiare senza limitazione.

B) Per i proprietari (anche per quota) o titolari di altro diritto reale di godimento, di immobili situati nella Z.T.L.:

- titolo e quota di diritto vantato sull'unità immobiliare;
- identificativi catastali dell'unità;
- autocertificazione attestante che l'immobile non è adibito ad uso esclusivo di terzi;
- titolarità di patente di guida;
- targhe dei veicoli in legittima disponibilità che saranno utilizzate per accedere (max 1 targa anche di veicolo appartenente ad altro soggetto del nucleo familiare di provenienza, nel caso non sia titolare di patente di guida è possibile comunque inserire 1 targa di veicolo da utilizzarsi nell'interesse ed a servizio del titolare dell'autorizzazione);
- presa atto ed accettazione regole utilizzo del pass secondo ordinanza.

C) locatari ai sensi della legge n. 431/1998 e/o titolari di contratti di locazione ai sensi dell'art. 1571 c.c. di durata superiore ai 30 gg., stipulati con soggetti diversi dagli operatori individuati dalla l.r. 9/2006 e s.m.i., di immobili adibiti a civile abitazione, situati nella Z.T.L.:

- titolo di disponibilità dell'unità immobiliare corredata da copia del contratto;
- identificativi catastali dell'unità;
- autocertificazione attestante che l'immobile non è adibito ad uso esclusivo di terzi;
- titolarità di patente di guida;
- targhe dei veicoli in legittima disponibilità che saranno utilizzate per accedere (max 1 targa per ogni soggetto titolare di patente di guida anche di veicolo appartenente ad altro membro del nucleo familiare, nel caso il soggetto richiedente non sia titolare di patente di guida è possibile comunque inserire 1 targa di veicolo, anche di terzi, da utilizzarsi nell'interesse ed a servizio del titolare dell'autorizzazione);
- presa atto ed accettazione regole utilizzo del pass secondo ordinanza.

D) ospiti delle strutture ricettive individuate dalla l.r. 9/2006 e s.m.i. situate nella Z.T.L.:

- titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ricettiva;
- identificativi catastali dell'unità, autocertificazione attestante che l'immobile non è adibito ad uso esclusivo di terzi;
- titolarità di patente di guida;
- autocertificazione del fabbisogno massimo contemporaneo di accessi in ragione di massimo un veicolo esente per ogni camera e/o appartamento maggiorato come appresso disposto, nonché del numero di camere/appartamenti in disponibilità nella Z.T.L.. L'autocertificazione

dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a documentare il soggiorno (dati personali degli ospiti, targa del veicolo, comunicazione di ospitalità ai sensi dell'articolo 109 T.U.L.P.S. o della normativa di P.S., ricevute e/o fatture di corrispettivi anche per comitive e per autobus);

- presa atto ed accettazione regole utilizzo dell'autorizzazione secondo ordinanza.

L'autorizzazione ammette il titolare ad esercitare le prerogative previste anche nella Z.T.L. solo ed esclusivamente nei casi in cui la struttura ricettiva sia ivi sita. Di tale estensione è fatta menzione nell'autorizzazione.

E) soggetti aventi la disponibilità di posto auto in autorimesse situate nella Z.T.L.:

- titolo e quota di diritto vantato sull'unità immobiliare;
- identificativi catastali dell'unità;
- autocertificazione attestante che l'immobile non è adibito ad uso esclusivo di terzi;
- titolarità di patente di guida;
- targhe dei veicoli in legittima disponibilità che saranno utilizzate per accedere (max 1 targa per ogni posto auto);
- presa atto ed accettazione regole utilizzo del pass secondo ordinanza.

Il permesso in questione viene rilasciato esclusivamente a soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che non siano già titolari di permessi ai sensi dei punti 1, 2 e 3.

F) attività commerciali di vendita al dettaglio e di commercio su area pubblica con posteggio in Z.T.L., artigiane di produzione di generi di gastronomia, dolciari e da forno, gelati, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sale giochi, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e/o di altro genere, stabilimenti balneari, titolari di concessioni di suolo pubblico per mostre, mercati e simili con sede o unità locale produttiva situata nella Z.T.L.:

- titolo di esercizio dell'attività economica nella Z.T.L.;
- identificativi catastali dell'unità;
- autocertificazione attestante che l'immobile non è adibito ad uso esclusivo di terzi;
- titolarità di patente di guida;
- elenco dei soci nel caso delle società di persone, dei proprietari di quote sociali nelle s.r.l., degli amministratori nelle s.p.a.;
- targhe dei veicoli in legittima disponibilità che saranno utilizzate per accedere;
- presa atto ed accettazione regole utilizzo del pass secondo ordinanza.

Viene rilasciata una autorizzazione per ogni attività economica identificata dalla rispettiva partita IVA, cui è possibile associare le targhe esenti secondo quanto appresso:

- 1 targa esente per ogni socio di società di persone o cooperative o collaboratori familiari per veicoli in legittima disponibilità;
- 1 targa esente per ogni proprietario di quote sociali di società di capitali per veicoli in legittima disponibilità eccetto quanto segue;
- 1 targa esente per ogni amministratore di S.p.A. per veicoli in legittima disponibilità;
- 1 targa esente per ogni veicolo in legittima disponibilità della società;
- 2 targhe esenti per veicoli in legittima disponibilità in caso di impresa individuale.

Per le sole strutture ricettive e per le associazioni di categoria o loro società strumentali è ammessa senza limitazioni l'iscrizione dei veicoli in legittima disponibilità adibiti al trasporto conto proprio dei clienti.

Sono ammessi all'autorizzazione anche le attività che, aventi sede all'esterno della Z.T.L. di Gabicce Mare, debbano accedervi per effettuare forniture da eseguirsi necessariamente nell'orario di vigenza della restrizione alla circolazione secondo ponderato giudizio dell'ufficio di Polizia Locale.

G) titolari di attività che forniscano servizi tecnologici di particolare urgenza e rilevanza per utenti e/o utenti siti in Z.T.L. (impiantisti di cui alla legge 40/08, compresi antennisti, termoidraulici, elettricisti, installatori di sistemi di allarme, riparatori di elettrodomestici in genere, comprese fotocopiatrici e sistemi informatici), attività di costruzione, manutenzione e riparazione d'urgenza di impianti tecnologici con sede produttiva all'esterno della Z.T.L. per i quali la necessità dell'abilitazione all'accesso è presunta;

Sono ammessi all'autorizzazione anche le attività che, aventi sede all'esterno della Z.T.L. di Gabicce Mare, debbano accedervi per effettuare forniture da eseguirsi necessariamente nell'orario di vigenza della restrizione alla circolazione secondo ponderato giudizio dell'ufficio di Polizia Locale:

- titolo di esercizio dell'attività economica;
- elenco dei soci nel caso delle società di persone, dei proprietari di quote sociali nelle s.r.l., degli amministratori nelle S.p.a;
- targhe dei veicoli in legittima disponibilità che saranno utilizzate per accedere;
- presa atto ed accettazione regole utilizzo del pass secondo regolamento.

Viene rilasciata una autorizzazione per ogni attività economica identificata dalla rispettiva partita IVA cui è possibile associare le targhe esenti secondo quanto appresso:

- 1 targa esente per ogni socio di società di persone o cooperative o collaboratori familiari per veicoli in legittima disponibilità;
- 1 targa esente per ogni proprietario di quote sociali di società di capitali per veicoli in legittima disponibilità eccetto quanto segue;
- 1 targa esente per ogni amministratore di s.p.a. per veicoli in legittima disponibilità;
- 1 targa esente per ogni veicolo in legittima disponibilità della società;
- 2 targhe esenti per veicoli in legittima disponibilità in caso di impresa individuale.

Sono ammessi, in deroga e per percorsi stabiliti e limitati, anche veicoli con massa massima ammissibile maggiore alle 3,5 t. con le modalità di cui all'articolo 1 comma 4.

H) Personale medico e chiunque abbia necessità di accedere in Z.T.L. per effettuare visite domiciliari, in qualità di medico convenzionato in medicina generale e pediatria, od in servizio di Guardia Medica, oppure del servizio di medicina fiscale, in base alle seguenti specifiche.

- a) Ai medici convenzionati in medicina generale e pediatria il permesso è rilasciato per la durata temporale del rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale previa conferma dell'iscrizione nella lista rilasciata dalla competente Zona Territoriale dell'AST;
- b) Alla Direzione della competente Zona Territoriale dell'AST possono essere rilasciati due permessi per il servizio di guardia medica;

- c) Alla Direzione della competente Zona Territoriale dell'AST, alla Direzione dell'INPS ed alla Direzione dell'INAIL possono essere rilasciati permessi da destinarsi ai medici del servizio di medicina fiscale;
- d) Le Direzioni indicate ai precedenti commi 2 e 3 comunicano al Comando di Polizia Locale i numeri delle targhe dei veicoli, e l'eventuale periodo temporale di riferimento, per l'inserimento dei dati nella "white list".

Viene rilasciata una autorizzazione per ogni professionista o ufficio, cui è possibile associare 2 targhe relative a veicoli in legittima disponibilità per i professionisti.

Nessun limite di targhe per gli uffici pubblici.

I) Titolari di funzioni o di specifici uffici pubblici

In caso di necessità di accedere in Z.T.L. per l'espletamento di uffici o funzioni pubbliche che richiedono anche l'uso di veicolo privato, da parte di:

- a. Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, per le attività relative allo svolgimento dell'incarico e la durata del mandato o della carica;
- b. Sindaco e gli assessori del Comune di Gabicce Mare per le attività relative allo svolgimento del loro incarico e per la durata del mandato o dell'incarico;
- c. Prefetto, Vicario del Prefetto ed i funzionari responsabili degli uffici che debbono assicurare la pronta reperibilità;
- d. Questore, Vicario del Questore ed i funzionari responsabili degli uffici che debbono assicurare la pronta reperibilità;
- e. Procuratore della Repubblica, Sostituti Procuratori ed altre pubbliche autorità od incaricati di specifici e particolari uffici o funzioni pubbliche;
- f. I veicoli di copertura delle forze dell'ordine con targa civile.

2. Per i soggetti ed i veicoli indicati al precedente comma può essere rilasciato permesso di sosta su suolo pubblico negli spazi all'uso destinati ed ove non sia espressamente vietata nel caso in cui non siano disponibili spazi interni accessibili.

3. In caso di accessi occasionali l'esenzione può essere concessa esclusivamente ai sensi dell'articolo **1 comma 2, lett. d)**.

4. Viene rilasciata una autorizzazione per ogni organo o ufficio sopra elencato cui è possibile associare le targhe esenti in legittima disponibilità, senza limitazione, salvo il cambio dei veicoli e/o personale al servizio delle sopra riportate cariche.

J) Ministri del culto, limitatamente alle seguenti ipotesi:

1. necessità di accedere in Z.T.L. in qualità di Ministro del culto che ha la sede del proprio Ufficio all'interno della medesima, ancorché residente al di fuori di questa ovvero in zona diversa da quella in cui è posta la sede.

Per i Ministri indicati al precedente comma può essere rilasciato permesso di sosta su suolo pubblico negli spazi all'uso destinati ed ove non sia espressamente vietata solo nel caso in cui non siano disponibili spazi interni accessibili.

Il permesso è rilasciato per la durata dell'ufficio o dell'incarico.

Viene rilasciata una autorizzazione per ogni ufficio di culto, cui è possibile associare 2 targhe relative a veicoli in legittima disponibilità.

K) Assistenza infermieristica e domiciliare, limitatamente alle seguenti ipotesi:

1. necessità di accedere in Z.T.L. con i veicoli di enti, associazioni assistenziali ONLUS, cooperative sociali, associazioni ONLUS, associazioni di volontariato per servizi di assistenza infermieristica e domiciliare svolti in regime di convenzione con l'AST o comunque rientranti nei programmi di assistenza domiciliare integrata dell'AST o di assistenza domiciliare svolta dal Comune di Gabicce Mare;
2. per servizio rivolto a persone anziane con età superiore ai sessantacinque anni ed a coloro che sono affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili quali, ad esempio, emodialisi e chemioterapia, che risiedono e vivono sole od in coppia all'interno della Z.T.L., che abbiano necessità di assistenza individuale domiciliare e non usufruiscono dei servizi di assistenza indicati al precedente comma. Il permesso è rilasciato al nome della persona che necessita di assistenza.

Il permesso rilasciato per il motivo di cui al comma 1 ha la durata prevista dal rapporto di convenzione o di collaborazione con l'ente che presiede al servizio, può consentire l'accesso in tutte le zone, quali individuate dal precedente art.2, ed ha validità esclusivamente nei giorni feriali.

Viene rilasciata una autorizzazione per ogni professionista o ufficio cui è possibile associare 2 targhe relative a veicoli in legittima disponibilità per i soggetti titolati.

L) Redazioni di giornali, radio e televisione limitatamente alle seguenti ipotesi:

1. necessità di accedere per le finalità di servizio erogato da redazione di testata giornalistica o radiotelevisiva che effettua servizio di cronaca cittadina.

Viene rilasciata una autorizzazione per ogni professionista o testata cui è possibile associare 2 targhe relative a veicoli in legittima disponibilità per i soggetti titolati.

M) Dipendenti attività autorizzate al p.to 6 che debbano prestare servizio nella sede od in unità locale situata nella Z.T.L., limitatamente alle seguenti ipotesi:

1. rapporto di lavoro presso soggetto titolato ad ottenere un permesso ai sensi del p.to 6, copia del contratto di lavoro o di altra forma di lavoro subordinato o para subordinato.

Viene rilasciata una autorizzazione per ogni dipendente cui è possibile associare 1 targa relativa a veicoli in legittima disponibilità per i soggetti titolati.

2. Le sopra riportate autorizzazioni hanno validità quinquennale e sono rinnovabili su istanza, salvi i casi di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, per i quali le stesse sono valide limitatamente al perdurare delle condizioni richieste.

3. I titoli rilasciati con valenza quinquennale sono comunque soggetti a decadenza in caso vengano meno le condizioni che ne hanno legittimato il rilascio ed il loro utilizzo senza i requisiti richiesti costituisce abuso e viene sanzionato come circolazione o sosta senza autorizzazione.

4. Le autorizzazioni di cui sopra ammettono il titolare ad esercitare le prerogative previste anche nella Z.T.L. della stradina di accesso alla spiaggia sotto-monte cd. "stradina Venus", solo ed esclusivamente nei casi in cui ricorrano per il titolare le condizioni per il rilascio del sopra riportato permesso.
5. I soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'art. 2 c. 1, quali **residenti** che debbano inserire esclusivamente le targhe dei ciclomotori o motocicli a due ruote sono esenti da apposizione della marca da bollo.
6. I soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'art. 2 c. 2 quali **proprietari di immobili**, possono associare una seconda targa appartenente a soggetto diverso, ma parente entro il terzo grado, da usare in alternativa al primo veicolo indicato.
7. I soggetti titolari di autorizzazione per l'accesso alla zona a traffico limitato rilasciata ai sensi dell'art. 2 c. 12, quali **dipendenti di attività** site in Z.T.L. possono associare una seconda targa appartenente a soggetto diverso, ma parente entro il terzo grado, da usare in alternativa al primo veicolo indicato.
8. Sono assimilate alle imprese turistico alberghiere di cui alla L.R. 9/2006 e s.m.i. le società strumentali da questi partecipate che possono essere abilitate all'inserimento nel sistema gestionale delle targhe dei clienti delle imprese aventi sede o unità locale nella zona a traffico limitato di Gabicce Mare, in transito ai varchi elettronici. Qualora non si perfezioni il contratto di soggiorno alberghiero il veicolo dovrà uscire dalla Z.T.L. entro un'ora dall'accesso ed il titolare delle credenziali dovrà comunicare entro 48 ore il transito del veicolo con apposito modello cartaceo in cui indicare i riferimenti del veicolo e del conducente, l'ora di rilascio dell'abilitazione e l'ora di uscita del veicolo dalla Z.T.L..

Art. 3 (Permessi di breve durata)

1. Coloro che, per motivi contingenti e debitamente documentati, abbiano la necessità di circolare nelle Z.T.L. del Centro Storico, per un periodo di tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore a 30 giorni, devono richiedere specifico permesso.
2. Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato per i seguenti motivi:
 - a) visite mediche e terapie in studi e strutture sanitarie;
 - b) organizzazione, anche da parte dei competenti Settori del Comune di Gabicce Mare, di convegni, conferenze, manifestazione culturali, sportive e simili, per gli adempimenti ad essi connessi;
 - c) lavori connessi alla costruzione o ristrutturazione edilizia privata;
 - d) lavori di costruzione e manutenzione immobili ed impianti pubblici;
 - e) matrimoni fino ad un massimo di 6 vetture autorizzabili, ivi compresa quella a disposizione del fotografo;
 - f) traslochi e/o trasporto materiali voluminosi da parte dei privati;
 - g) altri motivi debitamente documentati, compresi lavori urgenti ed indifferibili da iniziarsi entro le 24 ore dall'avvenuta richiesta.
3. Per **i motivi debitamente documentati** di cui alla l. i) possono altresì essere richieste autorizzazioni giornaliere che saranno rilasciate di volta in volta.

4. I permessi di transito con validità temporanea rilasciati ai sensi dell'art. 3, c. 2 possono inoltre essere rilasciati alle seguenti categorie alle condizioni che seguono:

- parenti entro il terzo grado di proprietari di immobili siti in zona a traffico limitato con validità massima a 90 giorni e comunque non superiore all'anno in corso;
- Ospiti di soggetti residenti in Z.T.L. o proprietari di immobili in zona a traffico limitato per le sole operazioni nei giorni di arrivo e/o partenza da effettuarsi dopo le ore 22.30 (esclusa la sosta su area pubblica).

5. I limiti e le prescrizioni d'uso dei permessi temporanei sono determinati di volta in volta in relazione alle caratteristiche del permesso richiesto. Sono ammessi, in deroga e per percorsi stabiliti e limitati, anche veicoli con massa massima ammissibile maggiore alle 3,5 t. con le modalità di cui all'articolo 1 comma 4.

6. La sussistenza delle condizioni che danno titolo al rilascio del permesso temporaneo giornaliero deve essere attestata e documentata al momento del rilascio. Eventuali attestazioni potranno essere fornite anche nelle 48 ore successive su autorizzazione del personale di P.L. addetto al rilascio dei permessi.

Il titolo si intende valido finché sussistono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio ed ai soli fini per cui è stato rilasciato.

7. Fatti comunque salvi i casi rientranti nelle situazioni di esenzione di cui all'articolo 2, i permessi temporanei di cui al presente articolo possono essere rilasciati per l'accesso dei veicoli che trasportano autorità e/o relatori, che debbano presenziare a manifestazioni od eventi in corso all'interno della Z.T.L., la cui qualifica richieda, per motivi di sicurezza, l'accesso diretto alla sede della manifestazione, convegno, congresso ecc..

Art. 4 – (Requisiti per il rilascio dei permessi di breve durata)

1. I permessi di cui al precedente art. 3 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, redatta sull'apposito modello, corredata delle marche da bollo del valore previsto di legge e dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) per tutti: dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del/i veicolo/i (marca, tipo, targa, massa complessiva risultante dalla carta di circolazione) [in alternativa alla dichiarazione potrà essere allegata alla domanda copia della carta di circolazione o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo];

b) per i richiedenti il permesso di cui alla l. a) del precedente art. 3, c. 2: dichiarazione sostitutiva attestante lo studio o la struttura sanitaria presso la quale il richiedente dovrà recarsi, nonché il relativo periodo [in alternativa, potrà' essere allegata alla domanda il certificato medico, depurato dei dati sensibili, attestante le suddette necessità];

c) per i richiedenti il permesso di cui alle lettere b), e) ed f) del precedente art. 3, c. 2: dichiarazione sostitutiva attestante luogo e data di svolgimento dell'evento o manifestazione in relazione alla quale viene richiesta l'autorizzazione;

d) per i richiedenti il permesso di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 3, c. 2: dichiarazione sostitutiva attestante luogo, tipologia di lavori da svolgere e tempi tecnici ipotizzati per la realizzazione degli stessi;

e) per i richiedenti il permesso di cui alla lettere g) e h) del precedente art. 3, c. 2: dichiarazione sostitutiva attestante il nominativo del cliente per il quale si effettua il trasloco e/o il trasporto di materiale voluminoso, nonché relativo indirizzo in A.P.U. o Z.T.L.;

f) per i richiedenti il permesso di cui alla l. i) del precedente art. 3, c. 2: dichiarazione attestante l'effettiva presenza delle motivazioni addotte ai fini dell'ottenimento del permesso.

Limitatamente a quest'ultima tipologia di permesso, la domanda presentata al protocollo dell'Ente, attraverso le modalità di inoltro riportate all'Art. 6, riportante data certa ed anteriore all'accesso nella Z.T.L., comprensiva delle dichiarazioni in oggetto, correttamente compilata, sottoscritta ed allegata a fotocopia del documento d'identità dell'istante, abilita all'accesso immediato nella Z.T.L. a condizione che sussistano realmente le motivazioni addotte; copia dell'istanza inviata deve venire esposta sul vetro anteriore del veicolo, omettendo di esporre i dati personali e/o sensibili, fintanto che perduri la sua presenza nella Z.T.L..

Art. 5 (Veicoli in legittima disponibilità)

1. Per veicoli in legittima disponibilità dei quali possono essere inserite le targhe di immatricolazione nella banca dati dei veicoli esenti si intendono:

- a) Veicoli di proprietà esclusiva.
- b) Veicoli in comproprietà.
- c) Veicoli in disponibilità con contratto di noleggio a breve termine.
- d) Veicoli in disponibilità per periodi superiori ai 30 giorni, documentati secondo le modalità di cui all'articolo 94/4-bis del vigente C.d.S..
- e) Veicoli in disponibilità con contratto di locazione di lungo periodo superiore ad un mese.
- f) Veicoli in disponibilità con contratto c.d. "rent to buy".
- g) Veicoli in disponibilità con contratto di locazione finanziaria (leasing).
- h) Veicoli in disponibilità con contratto di vendita con patto di riservato dominio.
- i) Veicoli in disponibilità con provvedimento di giudiziale custodia annotato sulla carta di circolazione.

2. Per le imprese è considerato in legittima disponibilità, ai presenti fini, il veicolo in disponibilità ai sensi dei punti precedenti anche a favore dei soci o dei dipendenti purché siano nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative al momento del transito. In ogni caso i suddetti veicoli vanno dichiarati con le stesse modalità dei veicoli nella legittima disponibilità dell'impresa.

3. I veicoli ammessi all'accesso ed alla sosta nella Z.T.L. sono tenuti al rispetto di tutta la segnaletica stradale definitiva o temporanea ivi apposta ed alle regole di circolazione e comportamento del C.d.S., con particolare riguardo alla disciplina generale della sosta di cui agli articoli 7, 157 e 158.

Art 6 – (Modalità di rilascio)

1. I permessi di cui agli articoli 2 e 3 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, redatta sull'apposito modello, corredata delle marche da bollo del valore previsto di legge e dalle dovute dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. Il Settore di Polizia Locale è incaricato di predisporre la modulistica e l'elenco della documentazione da allegare alla domanda di cui al c. 1.
3. Lo stesso Settore di Polizia Locale può predisporre modulistica standardizzata per la presentazione delle istanze temporanee debitamente documentate per le esigenze maggiormente ricorrenti e le relative condizioni che abilitano al rilascio, di cui all'art. 3. A tal fine vengono anche stabilite le procedure per l'autenticazione, l'inoltro, la ricezione, la valutazione, la documentazione delle suddette istanze in via telematica e le condizioni di validità dell'istanza, al solo sussistere delle condizioni che abilitano al rilascio del permesso.
4. L'istanza per il rilascio dei permessi di cui agli articoli 2 e 3, con relativo inserimento delle targhe nella nella cd. "lista bianca ZTL" da indirizzare al Sindaco del Comune di Gabicce Mare, viene presentata:
 - Pec al sito istituzionale del Comune di Gabicce Mare: comune.gabiccemare@emarche.it;
 - Presso lo Sportello del Corpo Unico di Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara - Via XXV Aprile n. 1 – Gabicce Mare, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12);
 - Presso lo Sportello U.R.P. del Comune di Gabicce Mare – Via Battisti n. 66 - negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 – martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:50);
 - Raccomandata da inviare dal Comune di Gabicce Mare – Via Battisti n. 66– Gabicce Mare (PU).

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Viabilità della Polizia Locale, che si avvale anche del personale dell'Ufficio.

5. In tutti i casi sopra esposti e, comunque, in ogni caso di sostituzione della targa precedentemente autorizzata, l'aggiornamento delle targhe dei veicoli avviene mediante autocertificazione da inviarsi almeno 48 h prima dell'accesso secondo le modalità sopra riportate.
6. I termini per la conclusione del procedimento sono stabiliti in 30 giorni, fatto comunque salvo quanto stabilito dalla legge 241/90.
7. Copia della presentazione dell'istanza, che deve contenere, tra l'altro, i dati relativi al soggetto richiedente, la tipologia di permesso richiesta, e le altre informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, costituisce ricevuta di avvio procedimento, la quale consente il rilascio della relativa autorizzazione, salvo il caso in cui entro 30 giorni dall'avvenuta protocollazione di quest'ultima, pervenga dalla Polizia Locale e/o dai Settori Competenti del Comune comunicazione espressa di diniego o di rigetto e/o richiesta di integrazione della documentazione presentata.
5. Il Settore di Polizia Locale predisponde le procedure e la modulistica per l'autenticazione, l'inoltro e la ricezione certa ai fini di permettere l'inserimento telematico delle targhe autorizzate ad accedere, di cui al presente articolo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 – (Z.T.L. di Gabicce Monte)

1. La disciplina, i titoli e le condizioni stabilite nei paragrafi precedenti saranno applicabili anche al rilascio dei titoli di accesso alle Z.T.L. di:
 - a) Gabicce Monte, avente vigenza dal 1 giugno al 30 settembre, dalle 18 alle 06 nelle seguenti vie e piazze:
Piazza Valbruna
Via dell'Orizzonte, dall'intersezione con Piazza Valbruna a Via del Turco.
 - b) Gabicce Monte, avente vigenza dal 1 giugno al 30 settembre, dalle 0 alle 24 nelle seguenti vie e piazze:
Via Roma;
Via Monte Grappa;
Via Venezia;
Via Forni;
Via Lanfranco;
Via Dante.
 - c) Strada del Monte, secondo quanto disposto con Ordinanza n. 146 del 30/11/2016.
2. Con provvedimento specifico del Responsabile del Settore Polizia Locale verrà stabilita la data di applicazione della presente disciplina alle Z.T.L. istituite a Gabicce Monte. Fino ad allora verrà applicata la disciplina attualmente in vigore prevista nell'Ordinanza n. 80 del 25/06/2016.

Art 8 – (Variazioni e revoca del permesso)

1. Il titolare del permesso è tenuto a comunicare al Comune di Gabicce Mare, alle stesse modalità sopra indicate, qualsiasi variazione che comporti il venir meno delle condizioni che abilitano al rilascio del titolo.
2. Qualora l'ufficio che ha proceduto al rilascio del titolo accerti il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio procede alla revoca dello stesso nelle forme di legge.
3. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti la violazione di ogni altra specifica disposizione di legge o regolamento, l'inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente deliberazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, per la circolazione abusiva all'interno delle Z.T.L. - A.P.U..
4. Gli agenti ed ufficiali di Polizia Locale ed il personale di cui all'articolo 12 del D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni alla presente deliberazione.

Art 9 – (Identificazione dell'area a traffico limitato di Gabicce Mare)

La Z.T.L. del Comune di Gabicce Mare si differenzia come segue.

1. Strada di accesso alla spiaggia libera sotto monte da Viale Mare denominata “stradina Venus”, tratto di competenza comunale :
con vigenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno - orario 00 > 24 di ogni giorno.

2. Area ricompresa tra le vie che seguono, come riportato nella planimetria ZTL di Gabicce Mare, che costituisce parte integrante del presente atto:
- 1) Via Vittorio Veneto;
 - 2) Piazza Matteotti;
 - 3) Via Fiume;
 - 4) Vicolo Lidia;
 - 5) Vicolo Grado;
 - 6) Via E. De Amicis;
 - 7) Via Trento
 - 8) Via Caduti del Mare;
 - 9) Via Trieste;
 - 10) Via Diaz;
 - 11) Via Caboto;
 - 12) Via Magellano;
 - 13) Via M. Polo;
 - 14) Via Cadorna;
 - 15) Via Ricordi;
 - 16) Via Cesare Battisti;
 - 17) Via I Maggio, escluso il tratto tra Via Pascoli e Via del Porto;
 - 18) Via N. Bixio;
 - 19) Via G. D'annunzio;
 - 20) Via Leopardi;
 - 21) Via Libia;
 - 22) Via Mazzini;
 - 23) Via Giotto;
 - 24) Via Ariosto;
 - 25) Via Eritrea;
 - 26) Via del Porto, ad eccezione del tratto tra Via 1° Maggio e Via Pisacane in direzione Via Battisti;
 - 27) Via della Repubblica, nel tratto compreso tra Via Verdi e Via Battisti;
 - 28) Via della Vittoria, dall'intersezione con Via Circonvallazione in direzione Via Battisti.

Con vigenza dal 1 luglio al 10 settembre di ogni anno, con orario dalle 21 alle 5 successive, salve eventuali modifiche disposte con Ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Locale.

3. Con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale può essere disposta:
- a) La riduzione o l'estensione del periodo di validità della Z.T.L. nella fascia compresa tra il 1 giugno ed il 30 giugno e tra il 1 settembre ed il 30 settembre;
 - b) La riduzione o l'estensione del periodo giornaliero di validità della Z.T.L. nella fascia compresa tra le 18 e le 07 del mattino successivo;
 - c) L'individuazione di nuove categorie di soggetti titolati o la modifica delle condizioni, limitazioni ecc. per accedere a detta Z.T.L. od ottenere il rilascio della dovuta autorizzazione.
4. I varchi di controllo elettronico degli accessi vengono pertanto collocati nei seguenti punti:
- a) **Via della Vittoria, intersezione con Via Circonvallazione, che fungerà da deviazione per il traffico leggero, mentre il traffico pesante avrà a disposizione via Verdi (60 mt**

prima) in direzione Cattolica e l'ideale informativa al Piazzale del Turismo (280 mt prima), nonché alla rotatoria con Via XXV aprile (400 mt prima);

- b) **Via Panoramica all'inizio di Via Battisti, in adiacenza ai Giardini Unità d'Italia. Il traffico proveniente da monte fruirà della Via Mare come penultima via di deviazione (32 mt prima a destra), oppure della possibilità di svolta a destra e/o sinistra in Piazza Giardini Unità d'Italia, come ultima ipotesi di deviazione stradale per proseguire, così come il traffico proveniente da Via Circonvallazione, su Via Panoramica oppure su Via Redipuglia o Via Baracca. La segnaletica informativa sarà disposta all'intersezione con Via Mare (35 mt prima), con Via Machiavelli (140 mt), al civico 39 della Via Panoramica (600 mt), all'intersezione con la S.P 44 (1150 mt);**
- c) **Via della Repubblica con Via Verdi, con Via Garibaldi (60 mt prima) come via di deviazione a destra, o Via Pascoli (25 mt prima), prima via a sinistra per il traffico non autorizzato ad accedere alla Z.T.L..**

Art 10 – (Rimborso costo per l'istruttoria della pratica. Marca da bollo per l'autorizzazione)

1. L'istruttoria della pratica relativa al rilascio dei permessi previsti dall'articolo 2 è gratuita, salva la presentazione delle marche da bollo previste dalla legge. Fatto comunque salvo quanto disposto ai sensi della L. 241/1990, qualora la documentazione presentata sia incompleta, verranno applicati i costi sostenuti dall'amministrazione per l'istruttoria della pratica e l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria. Qualora l'acquisizione d'ufficio non sia possibile o eccessivamente onerosa, l'istanza verrà rigettata. Ad eccezione dei veicoli di cui all'art. 1 cc. 2 e 3, è obbligatorio fornire copia della carta di circolazione di ogni veicolo per cui si richiede l'abilitazione all'accesso.
2. La procedura per il riconoscimento dello status di veicolo esente ai sensi dell'art.1, non è soggetta al rimborso per il costo di istruttoria né alla presentazione di marca da bollo.

Art 11 – (Disposizioni comuni)

1. Il permesso temporaneo è verificabile all'interno del database informatico, da parte del Comando di Polizia Locale.
2. I conducenti ammessi a circolare in Z.T.L. devono osservare tutti gli altri divieti, obblighi e limitazioni imposti dal Codice per la circolazione nel centro abitato. Nella strada di accesso alla spiaggia sotto monte cd. "Stradina Venus" da Viale del Mare, la velocità non deve essere superiore a 10 km/h. Nel resto delle vie ricomprese nella Z.T.L., la velocità non deve superare i 30 km/h anche nei periodi e nelle ore in cui questa non è in vigore.

6. In caso di inserimento elettronico delle targhe esenti o di comunicazione per terzi da parte di operatori autorizzati, questi rispondono in solido dell'esattezza dei dati inseriti, salvo che possano fornire prova di errore incolpevole.

Art 12 – Disciplina dei permessi (Riconoscimento formale status di veicolo esente / autorizzato)

1. Il riconoscimento formale dello status di veicolo esente e/o autorizzato avviene contestualmente all'inserimento degli estremi della targa del veicolo legittimato nel programma informatico di gestione del sistema di controllo degli accessi di cui alla normativa vigente, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 2 l. c).
2. Nel caso di invalidi non residenti all'interno della Z.T.L. e/o trasportati, così come di titolari del «contrassegno invalidi» di cui all'art. 381 Reg.to di Esecuzione del C.d.S., rilasciato da comune italiano diverso da quello di Gabicce Mare, ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio del 04.06.1998 e s.m.i., prima dell'ingresso in Z.T.L. dovrà indicare, secondo le modalità indicate all'art. 6 al competente ufficio comunale: il nome e cognome del titolare, la targa del veicolo, il numero e la data del permesso in corso di validità, nonché il Comune che lo ha rilasciato.
3. In ogni caso intervengano modifiche nei veicoli per i quali è stato chiesto il riconoscimento di veicolo esente, è necessario effettuare nuova comunicazione e/o richiedere la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art 13 – (Fase transitoria)

1. I permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente regolamentazione esplicano la loro piena efficacia di prova della legittimità dell'accesso all'area, fino alla data di conclusione del periodo di pre-esercizio dell'impianto per la rilevazione degli accessi dei veicoli al centro storico di cui all'autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanata con D.D. nr. 56 del 14/02/2024, dopodiché quelli ancora in corso di validità vengono automaticamente migrati nel nuovo gestionale in dotazione alla Polizia Locale.
2. Salva diversa ulteriore comunicazione del titolare, verranno inserite nella cd. "lista bianca Z.T.L." le targhe comunicate al momento della richiesta del permesso.
3. Il Responsabile del Settore Polizia Locale, è incaricato di autorizzare, con propria determina, le fasi di pre-esercizio e di esercizio dell'impianto per la rilevazione degli accessi e rendere noto il fatto tramite i mezzi di comunicazione istituzionali.
4. In ogni caso, il rinnovo dei permessi, qualora non siano variate le condizioni che ne hanno permesso il rilascio, avviene con la semplice autocertificazione, da parte dell'avente titolo, del permanere delle condizioni al momento della richiesta di rinnovo.